



Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi

(Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 maggio 2005¹ sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici è modificata come segue:

L'elenco degli allegati è modificato come segue:

- 2.17 Oggetti a base di materiali legnosi e altri oggetti contenenti resina
- 2.19 Gas isolanti in impianti e apparecchi elettrici

Allegati

¹ Alla presente ordinanza è aggiunto l'allegato 2.19 secondo la versione qui annessa.

² Gli allegati 2.9 e 2.17 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.

³ Gli allegati 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.16, 2.1–2.3, 2.10, 2.11 e 2.12 sono modificati secondo la versione qui annessa.

II

L'ordinanza del 19 maggio 2010² sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere è modificata come segue:

Art. 2 lett. a n. 4

Costituiscono deroghe al principio di cui all'articolo 16a capoverso 1 LOTC:

¹ RS 814.81

² RS 946.513.8

- a. i seguenti prodotti trattati con prodotti chimici o contenenti prodotti chimici:
 4. sostanze stabili nell'aria nonché preparati e prodotti che non soddisfano le esigenze di cui agli allegati 1.5, 2.3, 2.9–2.12 e 2.19 ORRPChim,

III

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2025.

² Le modifiche qui appresso entrano in vigore come segue:

- a. il 1° gennaio 2026: gli allegati 1.4, 1.5 fatta salva la lettera d, 2.3, 2.11, 2.12 e 2.19;
- b. il 1° dicembre 2026: l'allegato 2.9 numero 1.4 capoversi 1–2 e 4;
- c. il 1° gennaio 2027: l'allegato 2.10 fatte salve le lettere f e h;
- d. il 1° gennaio 2028: l'allegato 1.5 numeri 4.3.2 e 5.2;
- e. il 1° agosto 2028: gli allegati 2.1 e 2.2;
- f. il 17 ottobre 2031: l'allegato 2.9 numero 1.4 capoverso 3;
- g. il 1° gennaio 2032: l'allegato 2.10 numero 2.1 capoversi 8 lettera b e 9 lettere a–d;
- h. il 1° gennaio 2033: l'allegato 2.9 numeri 3.1 capoverso 3 e 3.2 capoverso 4;
- i. il 1° gennaio 2035: l'allegato 2.10 numero 2.1 capoverso 9 lettere e e f.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

Allegato 1.1
(art. 3)

Inquinanti organici persistenti

N. 1 *cpv.* 3

³ L'allegato 1.16 si applica alle seguenti sostanze:

- a. acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS);
- b. acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS) e le sue sostanze correlate;
- c. acido perfluorooctanoico (PFOA) e le sue sostanze correlate.

N. 3 *lett. a sedicesimo e diciassettesimo trattino, lett. e terzo trattino e lett. f*

- a. *Alifati alogenati*
 - acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS) e le sue sostanze correlate;
 - 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodecacloropentaclo[12.2.1.1^{6,9,02,13,05,10}]ottadeca-7,15-diene (Dechloran Plus, n. CAS 13560-89-9) inclusi i suoi *anti* e *syn* isomeri (n. CAS 135821-74-8 e n. CAS 135821-03-3).
- e. *DDT e composti simili al DDT*
 - metoxicloro (n. CAS 72-43-5).
- f. *Benzotriazololi*
 - 2-(2H-benzotriazol-2-il)-4,6-di-*terz*-pentilfenolo (UV-328, n. CAS 25973-55-1).

4 Disposizioni transitorie

¹ I divieti di cui al numero 1 capoversi 1 e 2 non si applicano:

- a. all'immissione sul mercato dei seguenti oggetti contenenti Dechloran Plus che sono stati immessi per la prima volta sul mercato prima del 26 febbraio 2030:
 1. oggetti con applicazioni nella navigazione aerea e spaziale nonché nell'industria della difesa,
 2. apparecchi per la diagnostica per immagini medica,
 3. apparecchi e impianti per la radioterapia,
 4. componenti per la fabbricazione di oggetti, apparecchi e impianti di cui ai numeri 1–3;
- b. all'immissione sul mercato di pezzi di ricambio contenenti Dechloran Plus per la riparazione dei seguenti oggetti fino al 31 dicembre 2043, se è stato impiegato Dechloran Plus nella fabbricazione di questi oggetti:
 1. veicoli a motore immessi per la prima volta sul mercato prima del 26 febbraio 2025,

2. macchine per la navigazione, l'orticoltura e la silvicoltura immesse per la prima volta sul mercato prima del 26 febbraio 2025,
 3. oggetti con applicazioni nella navigazione aerea e spaziale nonché nell'industria della difesa immessi per la prima volta sul mercato prima del 26 febbraio 2030,
 4. apparecchi per la diagnostica per immagini medica immessi per la prima volta sul mercato prima del 26 febbraio 2030,
 5. apparecchi e impianti per la radioterapia immessi per la prima volta sul mercato prima del 26 febbraio 2030;
- c. all'immissione sul mercato e l'impiego di Dechloran Plus e di preparati contenenti Dechloran Plus per:
1. la fabbricazione di oggetti, apparecchi, impianti e componenti di cui alla lettera a fino al 25 febbraio 2030,
 2. la fabbricazione di pezzi di ricambio che possono essere immessi sul mercato ai sensi della lettera b.
- ² Il divieto di cui al numero 1 capoverso 2 non si applica:
- a. all'immissione sul mercato dei seguenti oggetti contenenti UV-328 che sono stati immessi per la prima volta sul mercato prima del 26 febbraio 2030:
1. veicoli a motore e loro componenti,
 2. separatori meccanici nelle provette per il prelievo di sangue,
 3. pellicole in triacetato di cellulosa nei polarizzatori e oggetti che contengono tali polarizzatori,
 4. carta fotografica;
- b. all'immissione sul mercato di pezzi di ricambio contenenti UV-328 per la riparazione dei seguenti oggetti fino al 31 dicembre 2043, se è stato impiegato UV-328 nella fabbricazione di questi oggetti:
1. macchine fisse per l'agricoltura e la silvicoltura nonché macchine da cantiere fisse immesse per la prima volta sul mercato prima del 26 febbraio 2025,
 2. veicoli a motore immessi per la prima volta sul mercato prima del 26 febbraio 2030,
 3. schermi a cristalli liquidi nelle apparecchiature di analisi, misurazione, controllo, monitoraggio, collaudo, produzione e ispezione immessi per la prima volta sul mercato prima del 26 febbraio 2030,
 4. schermi a cristalli liquidi in dispositivi medici e medico-diagnostici in vitro immessi per la prima volta sul mercato prima del 26 febbraio 2030.

Allegato 1.2
(art. 3)

Sostanze organiche alogenate

N. 3 lett. b terzo trattino

- b. *Composti simili al DDT*
 - *Abrogato*

Allegato 1.4
(art. 3)

Sostanze che impoveriscono lo strato di ozono

N. 3.2 lett. b

Il divieto di cui al numero 3.1 non si applica all'immissione sul mercato di:

- b. preparati e oggetti che possono essere immessi sul mercato secondo le disposizioni degli allegati 2.9–2.11 e, se sono importati, la cui importazione avviene da Stati che hanno approvato il Protocollo di Montreal e i suoi emendamenti del 29 giugno 1990³, 25 novembre 1992⁴, 17 settembre 1997⁵ e 3 dicembre 1999^{6,7};

N. 3.3.2 cpv. 1 lett. b

¹ Un'autorizzazione d'importazione è rilasciata su domanda se:

- b. l'importazione avviene da Stati che hanno approvato il Protocollo di Montreal e i suoi emendamenti del 29 giugno 1990, 25 novembre 1992, 17 settembre 1997 e 3 dicembre 1999⁸.

N. 4.2.2

Un'autorizzazione d'esportazione è rilasciata su domanda se l'esportazione è effettuata verso Stati che hanno approvato il Protocollo di Montreal e i suoi emendamenti del 29 giugno 1990, 25 novembre 1992, 17 settembre 1997 e 3 dicembre 1999⁹.

N. 4.2.5 cpv. 2

² L'autorizzazione d'esportazione è rilasciata per un periodo massimo di dodici mesi; essa è munita di un numero.

³ RS **0.814.021.1**

⁴ RS **0.814.021.2**

⁵ RS **0.814.021.3**

⁶ RS **0.814.021.4**

⁷ L'elenco di questi Stati può essere consultato in RS **0.814.021.1–4**.

⁸ L'elenco di questi Stati può essere consultato in RS **0.814.021.1–4**.

⁹ L'elenco di questi Stati può essere consultato in RS **0.814.021.1–4**.

Allegato 1.5
(art. 3)

Sostanze stabili nell'aria

N. 1 cpv. 1 lett. a

¹ Sono considerate sostanze stabili nell'aria:

- a. i fluorocarburi parzialmente alogenati secondo l'allegato F del Protocollo di Montreal del 16 settembre 1987¹⁰ sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (Protocollo di Montreal);

N. 4.1 cpv. 2

² Le sostanze elencate in uno degli allegati I–III del regolamento (UE) 2024/573¹¹ devono essere immesse sul mercato in contenitori riutilizzabili se sono destinate a essere utilizzate:

- a. secondo l'allegato 2.3 numero 4.2 o l'allegato 2.9 numero 3.2; o
- b. in impianti e apparecchi che, secondo l'allegato 2.10 numeri 2.1 e 2.2, l'allegato 2.11 numeri 2.1 e 2.2 nonché l'allegato 2.19 numeri 2.1 e 2.2, possono essere immessi sul mercato o importati per scopi privati.

N. 4.2 lett. b

Fatto salvo il numero 8 capoverso 1, il divieto di cui al numero 4.1 capoverso 1 non si applica all'immissione sul mercato di:

- b. preparati e oggetti che possono essere immessi sul mercato secondo le disposizioni degli allegati 2.3 e 2.9–2.11, nonché oggetti che possono essere immessi sul mercato secondo le disposizioni degli allegati 2.12 e 2.19; e

N. 4.3.2

Fatto salvo il numero 8 capoverso 1, un'autorizzazione d'importazione è concessa su domanda se:

- a. i fluorocarburi parzialmente alogenati destinati all'importazione sono previsti per un impiego autorizzato secondo il numero 6.2 o se il previsto utilizzatore dispone di un'autorizzazione eccezionale secondo il numero 6.3.1 capoverso 1; e

¹⁰ RS **0.814.021**

¹¹ Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014, versione della GU L, 2024/573, del 20.2.2024.

- b. l'importazione avviene da Stati che hanno approvato il Protocollo di Montreal e i suoi emendamenti del 15 ottobre 2016^{12, 13}.

N. 5.2

Un'autorizzazione d'esportazione è rilasciata su domanda se l'esportazione è effettuata verso Stati che hanno approvato il Protocollo di Montreal e i suoi emendamenti del 15 ottobre 2016¹⁴.

N. 5.5 *cpv. 2*

² L'autorizzazione d'esportazione è rilasciata per un periodo massimo di dodici mesi; essa è munita di un numero.

N. 6.2 *cpv. 1, frase introduttiva e lett. a, e e f nonché cpv. 2 e 3*

¹ Fatto salvo il capoverso 2, il divieto di cui al numero 6.1 non si applica all'impiego di sostanze stabili nell'aria:

- a. per la fabbricazione o la manutenzione di preparati e oggetti che possono essere immessi sul mercato o importati per scopi privati secondo le disposizioni degli allegati 2.3 e 2.9–2.11, nonché di oggetti che possono essere immessi sul mercato o importati per scopi privati secondo le disposizioni degli allegati 2.12 e 2.19;
- e. come farmaci o dispositivi medici;
- f. per scopi di ricerca e di analisi.

² Le deroghe di cui al capoverso 1 si applicano soltanto se:

- a. secondo lo stato della tecnica non esistono sostanze alternative a quelle stabili nell'aria o preparati e oggetti alternativi a quelli fabbricati con tali sostanze che le contengono;
- b. la quantità e il potenziale di effetto serra delle sostanze stabili nell'aria impiegate non superano i livelli necessari, secondo lo stato della tecnica, per raggiungere lo scopo perseguito; e
- c. le emissioni di sostanze stabili nell'aria durante l'intero ciclo di vita dell'impiego previsto sono mantenute al livello più basso possibile.

³ Dopo aver consultato il settore interessato, l'UFAM emana raccomandazioni sullo stato della tecnica secondo il capoverso 2.

7.3. **Comunicazione di dati da parte dell'UFAM**

L'UFAM è responsabile per la comunicazione dei dati secondo l'articolo 7 capoverso 3 del Protocollo di Montreal.

¹² RS **0.814.021.5**

¹³ L'elenco di questi Stati può essere consultato in RS **0.814.021.5**.

¹⁴ L'elenco di questi Stati può essere consultato in RS **0.814.021.5**.

N. 8 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b–c cpv. 1^{bis}, frase introduttiva, cpv. 2

¹ Il fabbricante può immettere sul mercato contenitori che contengono o conterranno sostanze elencate in uno degli allegati I–III del regolamento (UE) 2024/573¹⁵ soltanto se la loro etichetta contiene i seguenti dati:

- b. le designazioni chimiche abbreviate delle sostanze che sono o saranno contenute nei contenitori, utilizzando la nomenclatura industriale riconosciuta per il campo di applicazione in questione;
- c. le quantità di sostanze in chilogrammi e in tonnellate di CO₂ equivalenti nonché il potenziale di effetto serra delle sostanze.

^{1bis} Il fabbricante di contenitori che contengono o conterranno sostanze di cui al capoverso 1 in forma riciclata o rigenerata ai sensi dell'articolo 3 paragrafi 12 e 13 del regolamento (UE) 2024/573 o in forma rigenerata ai sensi del numero 1 capoverso 3 deve indicare sui contenitori:

² Il fabbricante di apparecchi o di impianti contenenti oltre 1 chilogrammo di esafluoruro di zolfo deve segnalare sugli apparecchi o sugli impianti la presenza di questa sostanza e indicarne la quantità contenuta in detti apparecchi o impianti. Per gli impianti elettrici e gli apparecchi elettrici contenenti esafluoruro di zolfo come gas isolante vigono gli obblighi di etichettatura secondo l'allegato 2.19 numero 2.3.

N. 10

Le sostanze stabili nell'aria che potevano essere utilizzate sulla base del numero 6.2 capoverso 1 lettere b–f in combinato disposto con il capoverso 2 e per cui è disponibile un'alternativa a seguito di un cambiamento dello stato della tecnica possono continuare a essere utilizzate ancora per 12 mesi per gli scopi menzionati nelle lettere di cui sopra.

N. 11

Abrogato

¹⁵ V. la nota a piè di pagina relativa al numero 4.2 capoverso 2.

Allegato 1.16
(art. 3)

Sostanze per- e polifluoroalchiliche

I numeri 4, 4.1, 4.2, 4.3 e 5 diventano i numeri 5, 5.1, 5.2, 5.3 e 6

N. 4

4 Acido perfluoroesanoico e le sue sostanze correlate

4.1 Definizioni

¹ Sono considerate sostanze correlate dell'acido perfluoroesanoico sotto forma dei suoi isomeri lineari o ramificati e dei suoi sali (PFHxA):

- a. le sostanze, compresi i polimeri con un gruppo perfluoropentanoico lineare o ramificato con la formula C_5F_{11} direttamente collegato a un altro atomo di carbonio come elemento strutturale, che vengono degradate a PFHxA;
- b. le sostanze con un gruppo perfluoroesanoico lineare o ramificato con la formula C_6F_{13} come elemento strutturale che vengono degradate a PFHxA.

² Il capoverso 1 non si applica:

- a. alle sostanze con formula bruta C_6F_{14} ;
- b. all'acido perfluoroeptanoico (n. CAS 375-85-9), ai suoi sali e ai suoi derivati con l'elemento strutturale $C_6F_{13}(CO)OX$, dove X sta per: qualsiasi gruppo;
- c. all'acido perfluoroesano sulfonico e ai suoi derivati (PFHxS) di cui al numero 2.1;
- d. a qualsiasi sostanza con un gruppo perfluoroalchilico con l'elemento strutturale C_6F_{13} , direttamente collegato a un atomo di ossigeno su un atomo di carbonio che non si trova alla fine della catena;
- e. ad altre sostanze con l'elemento strutturale $C_6F_{13}(CF_2)X$, dove X sta per: qualsiasi gruppo.

³ Sono considerati prodotti tessili, cuoio, pellicce, pelli e calzature destinati al grande pubblico i prodotti costituiti interamente o in parte da queste merci che sono utilizzati direttamente dal grande pubblico o per l'arredamento e il rivestimento di spazi frequentati dal grande pubblico, come i mezzi di trasporto, gli uffici o altri luoghi pubblici.

4.2 Divieti

¹ Sono vietate la fabbricazione e l'immissione sul mercato di:

- a. cosmetici secondo l'articolo 53 dell'ordinanza del 16 dicembre 2016¹⁶ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), se il loro contenuto in massa di

¹⁶ RS 817.02

PFHxA è superiore allo 0,000025 per cento (25 ppb) o il loro contenuto in massa della somma delle sostanze correlate del PFHxA è superiore allo 0,0001 per cento (1000 ppb);

- b. materiali e oggetti secondo l'articolo 48 ODerr, se il loro contenuto in massa di PFHxA è superiore allo 0,000025 per cento (25 ppb) o il loro contenuto in massa della somma delle sostanze correlate del PFHxA è superiore allo 0,0001 per cento (1000 ppb) nel materiale omogeneo.

² È vietata l'immissione sul mercato di prodotti tessili, cuoio, pellicce, pelli e calzature destinati al grande pubblico se il contenuto in massa di PFHxA delle merci è superiore allo 0,000025 per cento (25 ppb) o il contenuto in massa della somma delle sostanze correlate del PFHxA delle merci è superiore allo 0,0001 per cento (1000 ppb) nel materiale omogeneo.

³ È vietata la fornitura al grande pubblico di preparati, se il loro contenuto in massa di PFHxA è superiore allo 0,000025 per cento (25 ppb) o il loro contenuto in massa della somma delle sostanze correlate del PFHxA è superiore allo 0,0001 per cento (1000 ppb).

4.3 Deroghe

¹ Il divieto di cui al numero 4.2 capoverso 2 non si applica all'immissione sul mercato di:

- a. dispositivi di protezione individuale destinati a proteggere i consumatori dai rischi della categoria III lettere a, c–f, h e l secondo l'allegato I del regolamento (UE) 2016/425¹⁷;
- b. materiali tessili da costruzione.

² Il divieto di cui al numero 4.2 capoverso 3 non si applica alla fornitura di dispositivi medici secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera b della legge del 15 dicembre 2000¹⁸ sugli agenti terapeutici (LATer).

N. 5.3

Sull'imballaggio di preparati che rientrano nei divieti di cui al numero 5.2 devono figurare le seguenti diciture: «solo per utilizzatori professionali» e «letale se inalato».

N. 6 cpv. 7–9

⁷ I divieti di cui al numero 4.2 capoverso 1 non si applicano alla fabbricazione e all'immissione sul mercato dei cosmetici nonché dei materiali e oggetti in questione fino al 31 ottobre 2026.

⁸ Il divieto di cui al numero 4.2 capoverso 2 non si applica all'immissione sul mercato di prodotti tessili, cuoio, pellicce, pelli e calzature destinati al grande pubblico che:

¹⁷ Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, versione della GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51.

¹⁸ RS 812.21

- a. servono per l'abbigliamento e sono stati immessi per la prima volta sul mercato prima del 1° novembre 2026;
- b. servono a tutti gli altri scopi e sono stati immessi per la prima volta sul mercato prima del 1° novembre 2027.

⁹ Il divieto di cui al numero 4.2 capoverso 3 non si applica alla fornitura di preparati fino al 31 ottobre 2026.

Allegato 2.1
(art 3)

Detersivi per tessuti

N. 3 cpv. 4

⁴ Se sostanze odorose allergeniche riportate con i numeri di riferimento 45, 46, 67, da 69 a 78, da 80 a 82, da 84 a 92, 109, 114, 122, 124, 131, 133, 154, 157, 175, 196, 324 o da 327 a 371 nella colonna a dell'elenco di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009¹⁹ sono aggiunte in concentrazione superiore allo 0,01 per cento del peso, devono essere indicate secondo la nomenclatura utilizzata nel presente regolamento CE.

¹⁹ Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici, GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/1545, GU L 188 del 26.7.2023, pag. 1.

Allegato 2.2
(art. 3)

Prodotti di pulizia, disodorizzanti e cosmetici

N. 3 cpv. 4

⁴ Se sostanze odorose allergeniche riportate con i numeri di riferimento 45, 46, 67, da 69 a 78, da 80 a 82, da 84 a 92, 109, 114, 122, 124, 131, 133, 154, 157, 175, 196, 324 o da 327 a 371 nella colonna a dell'elenco di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009²⁰ sono aggiunte in concentrazione superiore allo 0,01 per cento del peso, devono essere indicate secondo la nomenclatura utilizzata nel presente regolamento CE.

²⁰ V. la nota a piè di pagina relativa all'allegato 2.1 numeri 3 e 4.

Allegato 2.3
(art. 3)

Solventi

N. 4.3, frase introduttiva e lett. b

Il fabbricante può immettere sul mercato contenitori che contengono o conterranno sostanze elencate in uno degli allegati I–III del regolamento (UE) 2024/573²¹ soltanto se la loro etichetta contiene i seguenti dati:

- b. le designazioni chimiche abbreviate delle sostanze che sono o saranno contenute nei contenitori, utilizzando la nomenclatura industriale riconosciuta per il campo di applicazione in questione;

N. 4.3 cpv. 2

Abrogato

N. 6

Abrogato

²¹ V. la nota a piè di pagina relativa all'allegato 1.5 numero 4.2 capoverso 2.

Allegato 2.9
(art. 3)

Materie plastiche, loro monomeri e additivi

1 Microplastica

1.1 Definizioni

¹ Sono considerate microparticelle di polimeri sintetici (microplastica) i polimeri solidi che soddisfano le seguenti condizioni:

- a. sono contenuti in particelle e ne costituiscono almeno l'1 per cento in massa o formano un rivestimento superficiale continuo su particelle; e
- b. almeno l'1 per cento in massa delle particelle di cui alla lettera a soddisfa una delle seguenti condizioni:
 1. tutte le particelle hanno dimensioni uguali o inferiori a 5 mm,
 2. la lunghezza delle particelle è pari o inferiore a 15 mm e il rapporto tra lunghezza e diametro è maggiore di 3.

² Non sono considerati microplastica:

- a. i polimeri che sono il risultato di un processo di polimerizzazione avvenuto in natura, indipendentemente dal processo di estrazione, e che non sono sostanze modificate chimicamente;
- b. i polimeri che nella loro struttura non contengono atomi di carbonio;
- c. i polimeri biodegradabili;
- d. i polimeri che hanno un'idrosolubilità superiore a 2 g/l.

³ I metodi di test ammessi e i criteri da soddisfare per comprovare la biodegradabilità secondo il capoverso 2 lettera c si basano su:

- a. per i polimeri, che nei concimi secondo l'allegato 2.6 numero 1 servono come agenti di rivestimento oppure aumentano la capacità di ritenzione idrica o la bagnabilità, secondo il punto 2 della CMC 9 della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009²²;
- b. per tutti gli altri polimeri secondo l'appendice 15 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006²³.

²² Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003, versione della GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2024/2770, versione della GU L 2024/2770 del 28.10.2024.

²³ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e

⁴ I metodi di test ammessi per comprovare l'idrosolubilità secondo il capoverso 2 lettera d si basano sull'appendice 16 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006²⁴.

⁵ L'UFAM adegua il capoverso 3 lettera a alle modifiche dell'allegato II parte II CMC 9 numero 2 del regolamento (UE) 2019/1009, il capoverso 3 lettera b alle modifiche dell'allegato XVII appendice 15 del regolamento (CE) n. 1907/2006 e il capoverso 4 alle modifiche dell'allegato XVII appendice 16 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

1.2 Divieto

È vietata l'immissione sul mercato di microplastica e di preparati il cui contenuto in massa di microplastica è pari o superiore allo 0,01 per cento, a condizione che la microplastica sia presente nei preparati per conferire loro una caratteristica ricercata.

1.3 Derghe

¹ Il divieto di cui al numero 1.2 non si applica:

- a. ai prodotti a scopo di analisi e di ricerca;
- b. alle derrate alimentari secondo l'articolo 4 della legge del 20 giugno 2014²⁵ sulle derrate alimentari (LDerr);
- c. agli alimenti per animali secondo l'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011²⁶ sugli alimenti per animali (OsAIA);
- d. ai medicinali secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera a della legge del 15 dicembre 2000²⁷ sugli agenti terapeutici (LATER);
- ²⁸e. ai concimi, che sono substrati di coltivazione della categoria PFC 4 e contengono microplastica secondo il numero 1 lettera c della CMC 9 della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009.

² Il divieto di cui al numero 1.2 non si applica all'immissione sul mercato di microplastica e preparati con microplastica se:

- a. questi sono destinati a essere utilizzati negli impianti industriali;
- b. la microplastica è racchiusa con mezzi tecnici in modo da impedire un rilascio nell'ambiente in caso di impiego conforme alle disposizioni;
- c. durante l'impiego conforme alle disposizioni, la microplastica modifica durevolmente le sue proprietà fisiche in modo tale che il polimero non rientra più nella definizione di cui al numero 1.1 capoverso 1;
- d. la microplastica è incorporata in una matrice solida nella quale rimane durevolmente nella fase di utilizzo.

2000/21/CE, versione della GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/2055, versione della GU L 238 del 27.9.2023, pag. 67.

²⁴ V. la nota a piè di pagina relativa al capoverso 3.

²⁵ RS **817.0**

²⁶ RS **916.307**

²⁷ RS **812.21**

²⁸ V. la nota a piè di pagina relativa al numero 1.1 capoverso 3 lettera a.

1.4 Etichettatura particolare

¹ Chi per l'immissione sul mercato ricorre alla deroga per i dispositivi diagnostici in vitro ai sensi del numero 1.3 capoverso 1 lettera a, per gli additivi alimentari ai sensi della lettera b o a una deroga secondo il capoverso 2 deve mettere a disposizione informazioni per l'impiego e lo smaltimento nelle quali è spiegato come impedire il rilascio di microplastica nell'ambiente.

² Chi per l'immissione sul mercato ricorre alla deroga secondo il numero 1.3 capoverso 2 lettera a deve mettere a disposizione le seguenti informazioni:

- a. la dicitura «le microparticelle di polimeri sintetici fornite sono assoggettate alle condizioni di cui alla voce 78 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio»; i prodotti destinati all'uso in Svizzera possono, in deroga alla prima frase, essere etichettati con la seguente dicitura: «le microparticelle di polimeri sintetici fornite sono assoggettate alle condizioni di cui al numero 1 dell'allegato 2.9 dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici»;
- b. informazioni sull'identità della microplastica;
- c. indicazioni sul tenore di microplastica nei preparati.

³ I prodotti di make-up devono essere etichettati con le seguenti informazioni se contengono microplastica: «questo prodotto contiene microplastica».

⁴ Le informazioni secondo i capoversi 1–3 devono essere apposte sull'imballaggio o nel foglietto illustrativo oppure possono essere comunicate in un'altra forma appropriata in caso di immissione del prodotto sul mercato per un impiego professionale o commerciale.

1.5 Obblighi di informazione nei confronti dell'autorità esecutiva

Chi sostiene che per l'immissione sul mercato di microplastica o di preparati contenenti microplastica questa o questi non sono da considerarsi microplastica secondo il numero 1.1 capoverso 2 deve presentare, su richiesta, all'autorità cantonale:

- a. documenti che forniscono informazioni sull'identità specifica del polimero secondo il numero 1.1 capoverso 2 lettere a o b;
- b. documenti che dimostrano la biodegradabilità del polimero secondo il numero 1.1 capoverso 2 lettera c conformemente alle prescrizioni di cui al numero 1.1 capoverso 3;
- c. documenti che dimostrano l'idrosolubilità del polimero secondo il numero 1.1 capoverso 2 lettera d conformemente alle prescrizioni di cui al numero 1.1 capoverso 4.

2 Plastiche oxo-degradabili

2.1 Definizione

È considerata plastica oxo-degradabile una plastica contenente additivi che mediante ossidazione provocano una degradazione chimica o una decomposizione della plastica in microparticelle.

2.2 Divieti

L'immissione sul mercato e l'impiego di plastiche oxo-degradabili sono vietati.

3 Materie plastiche espansive

3.1 Confezioni di aerosol

Alle confezioni di aerosol destinate alla fabbricazione di materie plastiche espansive si applica l'allegato 2.12.

3.2 Divieti

¹ Sono vietati la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'impiego di materie plastiche espansive nonché di oggetti contenenti materie plastiche espansive, per la cui fabbricazione sono impiegate sostanze che impoveriscono lo strato di ozono ai sensi dell'allegato 1.4 numero 1 capoverso 1.

² Sono vietati la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'impiego di materie plastiche espansive nonché di oggetti contenenti materie plastiche espansive, per la cui fabbricazione sono impiegate sostanze stabili nell'aria ai sensi dell'allegato 1.5 numero 1 capoverso 1.

³ Sono vietati la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'impiego di materie plastiche espansive nonché di oggetti contenenti materie plastiche espansive, per la cui fabbricazione sono impiegati fluorocarburi insaturi parzialmente alogenati (HFO), e non sono impiegate sostanze che impoveriscono lo strato di ozono né sostanze stabili nell'aria.

3.3 Deroghe

¹ I divieti di cui al numero 3.2 capoverso 1 non si applicano se:

- a. secondo lo stato della tecnica non esistono sostanze alternative a quelle che impoveriscono lo strato di ozono o preparati e oggetti alternativi a quelli fabbricati con tali sostanze;
- b. le sostanze che impoveriscono lo strato di ozono impiegate presentano un potenziale di riduzione dell'ozono di al massimo 0,0005;
- c. la quantità delle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono impiegate non supera i livelli necessari, secondo lo stato della tecnica, per raggiungere lo scopo perseguito; e
- d. le emissioni di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono durante l'intero ciclo di vita dell'impiego previsto sono mantenute al minimo livello possibile,

specialmente in occasione dello smaltimento dei rifiuti di materie plastiche espanse e di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono in essi contenute.

² I divieti di cui al numero 3.2 capoverso 2 non si applicano se:

- a. secondo lo stato della tecnica, l'isolamento termico necessario non è possibile con altri materiali;
- b. la quantità e il potenziale di effetto serra delle sostanze stabili nell'aria impiegate non superano i livelli necessari, secondo lo stato della tecnica, per raggiungere lo scopo perseguito; e
- c. le emissioni di sostanze stabili nell'aria durante l'intero ciclo di vita dell'impiego previsto sono mantenute al minimo livello possibile, specialmente in occasione dello smaltimento dei rifiuti delle materie plastiche espanse e delle sostanze stabili nell'aria in essi contenute.

³ Su domanda motivata, l'UFAM può concedere una deroga temporanea ai divieti di cui al numero 3.2 capoverso 2 se:

- a. secondo lo stato della tecnica non esistono sostanze alternative a quelle stabili nell'aria o preparati e oggetti alternativi a quelli fabbricati con tali sostanze;
- b. la quantità e il potenziale di effetto serra delle sostanze stabili nell'aria impiegate non superano i livelli necessari, secondo lo stato della tecnica, per raggiungere lo scopo perseguito; e
- c. le emissioni di sostanze stabili nell'aria durante l'intero ciclo di vita dell'impiego previsto sono mantenute al minimo livello possibile, specialmente in occasione dello smaltimento dei rifiuti delle materie plastiche espanse e delle sostanze stabili nell'aria in essi contenute.

⁴ I divieti di cui al numero 3.2 capoverso 3 non si applicano se, secondo lo stato della tecnica, i requisiti di sicurezza non possono essere soddisfatti senza l'impiego di materie plastiche espanse nonché di oggetti contenenti materie plastiche espanse, per la cui fabbricazione sono impiegati HFO, e non sono impiegate sostanze che impoveriscono lo strato di ozono né sostanze stabili nell'aria.

⁵ Dopo aver consultato il settore interessato, l'UFAM emana raccomandazioni sullo stato della tecnica secondo i capoversi 1–4.

3.4 Etichettatura particolare

¹ I fabbricanti di materie plastiche espanse devono fornire agli acquirenti informazioni sugli agenti schiumogeni contenuti in tali materie mediante la loro designazione chimica o quella industriale riconosciuta su un'etichetta o un'altra indicazione scritta equivalente.

² Per le materie plastiche espanse la cui fabbricazione comporta l'impiego di sostanze che figurano nell'allegato I o II del regolamento (UE) 2024/573²⁹, l'etichettatura deve riportare la chiara avvertenza che tali materie contengono gas fluorurati a effetto serra. Per i pannelli in schiuma e i pannelli laminati, tale indicazione deve essere riportata in modo chiaro e indelebile sui pannelli.

²⁹ V. la nota a piè di pagina relativa all'allegato 1.5 numero 4.2 capoverso 2.

3.5 Obbligo di notifica

Su domanda, i fabbricanti di materie plastiche espanse per la cui fabbricazione sono impiegate sostanze stabili nell'aria devono comunicare all'UFAM:

- a. il tipo e la quantità delle materie plastiche espanse fornite in Svizzera durante gli ultimi tre anni, suddivise per importazione e fabbricazione in Svizzera;
- b. il tipo e la quantità di sostanze stabili nell'aria contenute nelle materie plastiche espanse fornite.

4 Monomeri

4.1 Divieti

È vietata l'immissione sul mercato e l'utilizzo di acrilammide (n. CAS 79-06-1) e di sostanze e preparati con un contenuto in massa di acrilammide pari o superiore allo 0,1 per cento per le applicazioni di sigillatura.

4.2 Etichettatura particolare

I preparati, il cui contenuto in massa di diisocianato di metilendifenile è pari o superiore allo 0,1 per cento e che sono destinati al grande pubblico, devono essere muniti di etichette con la seguente dicitura: «l'uso di questo prodotto può provocare reazioni allergiche nei soggetti già sensibilizzati ai diisocianati. – I soggetti affetti da asma, eczema o problemi della pelle dovrebbero evitare il contatto, incluso il contatto dermico, con questo prodotto. – Questo prodotto non dovrebbe essere utilizzato in condizioni di scarsa ventilazione, a meno che non venga utilizzata una maschera protettiva con un idoneo filtro antigas (di tipo A1 conforme alla norma EN 14387)».

4.3 Imballaggio particolare

L'imballaggio di un preparato, il cui contenuto in massa di diisocianato di metilendifenile è pari o superiore allo 0,1 per cento e che è destinato al grande pubblico, deve contenere guanti protettivi che proteggano gli utilizzatori dai rischi della categoria III secondo l'allegato I del regolamento (UE) 2016/425³⁰. Ciò non si applica agli imballaggi di colle a caldo.

5 Additivi contenenti metalli pesanti

5.1 Definizioni

Sono considerati PVC i polimeri e i copolimeri del cloruro di vinile.

³⁰ Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, versione della GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51

5.2.1 Confezioni in materie plastiche contenenti metalli pesanti

Alle confezioni in materie plastiche contenenti metalli pesanti si applica l'allegato 2.16 numero 4.

5.2.2 Divieti

¹ Sono vietate la fabbricazione e l'immissione sul mercato di materie plastiche contenenti preparati od oggetti se il tenore di cadmio nei preparati è pari o superiore allo 0,01 per cento in massa e negli oggetti è pari o superiore allo 0,01 per cento in massa nel materiale omogeneo.

² Sono vietate la fabbricazione e l'immissione sul mercato di preparati od oggetti contenenti PVC se il loro tenore di piombo nei preparati è pari o superiore allo 0,1 per cento in massa e negli oggetti è pari o superiore allo 0,1 per cento in massa nel materiale omogeneo.

5.3 Deroghe

I divieti di cui al numero 5.2.2 non si applicano:

- a. al PVC rigenerato se:
 1. il cadmio e il piombo sono dovuti esclusivamente al riciclaggio dei rifiuti di PVC e non sono aggiunti come componenti durante il processo di fabbricazione, e
 2. il PVC rigenerato è destinato alla fabbricazione di oggetti in PVC che possono essere immessi sul mercato;
- b. agli oggetti contenenti PVC rigenerato se il loro tenore di cadmio non è superiore allo 0,1 per cento in massa nel materiale omogeneo nei seguenti impieghi del PVC rigido:
 1. profili e fogli rigidi di PVC per applicazioni nell'edilizia,
 2. porte, finestre, serrande, pareti, persiane, recinzioni e grondaie,
 3. pavimenti e terrazze,
 4. condotti per cavi,
 5. tubi per acque non potabili se il PVC recuperato è impiegato nello strato intermedio di un tubo multistrato ed è interamente rivestito di uno strato di PVC di nuova produzione.

5.4 Obblighi di informazione nei confronti dell'autorità esecutiva

Chi immette sul mercato un oggetto di cui al numero 5.3 lettera b deve presentare, su richiesta, all'autorità cantonale i documenti che comprovano la quantità e l'origine del PVC rigenerato contenuto nell'oggetto e dimostrano l'osservanza dei rispettivi requisiti per l'immissione sul mercato dell'oggetto, in particolare mediante certificati che si basano sulle specifiche tecniche della norma SN EN 15343:2008³¹.

³¹ La norma menzionata può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l'Associazione svizzera di normazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

6 Idrocarburi aromatici policiclici come sottoprodotti in materie plastiche

6.1 Definizioni

¹ Sono pneumatici ai sensi del numero 6 gli pneumatici di veicoli delle classi seguenti:

- a. classe M, N od O secondo l'articolo 4 capoverso 1 del regolamento (UE) 2018/858³²;
- b. classe T, R o S secondo l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 167/2013³³;
- c. classe L1e–L7e secondo l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 168/2013³⁴.

6.2.1 Giocattoli e oggetti per lattanti e bambini in tenera età

Ai giocattoli e agli oggetti per lattanti e bambini in tenera età contenenti idrocarburi aromatici policiclici di cui al numero 6.2.2 capoverso 1 lettera b si applica l'ordinanza del 16 dicembre 2016³⁵ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso.

6.2.2 Divieti

¹ Sono vietati l'immissione sul mercato e l'impiego di oli diluenti per la fabbricazione di pneumatici o di componenti di pneumatici se questi oli contengono:

- a. oltre 1 mg di benzo[a]pirene per chilogrammo;
- b. complessivamente oltre 10 mg per ogni chilogrammo dei seguenti idrocarburi aromatici policiclici:
 - benzo[a]pirene (n. CAS 50-32-8),
 - benzo[c]pirene (n. CAS 192-97-2),
 - benzo[a]antracene (n. CAS 56-55-3),
 - crisene (n. CAS 218-01-9),
 - benzo[b]fluorantene (n. CAS 205-99-2),
 - benzo[j]fluorantene (n. CAS 205-82-3),
 - benzo[k]fluorantene (n. CAS 207-08-9),
 - dibenz[a,h]antracene (n. CAS 53-70-3).

³² Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE, versione della GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2022/2236, versione della GU L 296 del 16.11.2022, pag. 1.

³³ Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali, versione della GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/519, versione della GU L 91 del 29.3.2019, pag. 42.

³⁴ Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli, versione della GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/1694, versione della GU L 381 del 13.11.2020, pag. 4.

³⁵ RS 817.02

² È vietata l'immissione sul mercato di pneumatici e battistrada per la rigenerazione se contengono oli diluenti che superano i valori limite di cui al capoverso 1.

³ I metodi di prova e di analisi per determinare i valori limite di cui ai capoversi 1 e 2 si basano sulla voce 50 dell'allegato XVII del regolamento (CE) 1907/2006³⁶.

⁴ È vietata l'immissione sul mercato di oggetti composti interamente o parzialmente di materie plastiche contenenti oltre 1 mg di un idrocarburo aromatico policiclico di cui al capoverso 1 lettera b, per chilogrammo di materia plastica se:

- a. gli oggetti sono destinati al grande pubblico, e
- b. nell'impiego normale o ragionevolmente prevedibile di un oggetto, un suo componente contenente un idrocarburo aromatico policiclico entra in contatto direttamente, per un periodo prolungato o per ripetuti periodi brevi, con la pelle o con la cavità orale delle persone, in particolare:
 - attrezzature sportive come biciclette, mazze da golf, racchette,
 - elettrodomestici, carrelli provvisti di ruote, girelli e deambulatori,
 - utensili per uso privato,
 - abbigliamento, scarpe, guanti e abbigliamento sportivo,
 - orologi da polso, bracciali, maschere, fasce per la fronte.

⁵ Sono vietati l'immissione sul mercato e l'impiego di granulati e polveri di plastica che contengono complessivamente più di 20 milligrammi per chilogrammo di idrocarburi aromatici policiclici di cui al capoverso 1 lettera b e che sono destinati all'impiego come materiale di spargimento per campi in erba sintetica o come materiale sfuso per parchi giochi o campi sportivi.

6.3 Etichettatura particolare

Per granulati e polveri di plastica immessi sul mercato per l'impiego come materiale di spargimento per campi in erba sintetica o in forma sfusa per parchi giochi o campi sportivi deve essere indicato un numero di lotto che consente di identificare il lotto in modo univoco. Il numero di lotto deve essere comunicato sull'imballaggio o in un'altra forma utile allo scopo.

7 Disposizioni transitorie

¹ Il divieto di cui al numero 1.2 dell'immissione sul mercato non si applica:

- a. ai seguenti prodotti immessi sul mercato prima delle date indicate:

³⁶ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, versione della GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/2055, versione della GU L 238 del 27.9.2023, pag. 67.

Numero	Prodotti	Data
1	Cosmetici senza risciacquo o da sciacquare secondo l'articolo 53 dell'ordinanza del 16 dicembre 2016 ³⁷ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), fatta eccezione per i prodotti contenenti microplastica per esfoliare, lucidare o pulire (microsfere) o i prodotti che rientrano nel numero 5	17 ottobre 2027.
2	Detersivi per tessuti, detersivi, cere, lucidi e deodoranti per l'ambiente, fatta eccezione per i prodotti contenenti microsfere o i prodotti che rientrano nel numero 5	17 ottobre 2028
3	Concimi secondo l'allegato 2.6 numero 1 della presente ordinanza	17 ottobre 2028
4	Prodotti per impieghi agricoli od orticoli, che non rientrano nei numeri 3 o 8	17 ottobre 2028
5	Prodotti che contengono microplastica per l'incapsulamento di sostanze odorose	17 ottobre 2029
6	Cosmetici secondo l'articolo 53 ODerr che rimangono sulla pelle/nei capelli, fatta eccezione per i prodotti che rientrano nel numero 10	17 ottobre 2029
7	Dispositivi medici secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera b della legge del 15 dicembre 2000 ³⁸ sugli agenti terapeutici (LATER), fatta eccezione per i prodotti contenenti microsfere	17 ottobre 2029
8	Prodotti fitosanitari secondo l'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza del 12 maggio 2010 ³⁹ sui prodotti fitosanitari (OPF) e sementi trattate con tali prodotti nonché biocidi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 18 maggio 2005 ⁴⁰ sui biocidi (OBioc)	17 ottobre 2031
9	Granulato di riempimento per superfici sportive sintetiche	17 ottobre 2031
10	Prodotti di make-up ai sensi dell'articolo 53 ODerr, fatta eccezione per i prodotti contenenti microsfere o prodotti che rientrano nei numeri 5 o 1	17 ottobre 2035

- b. tutti gli altri prodotti che sono stati immessi per la prima volta sul mercato prima del 1° giugno 2026.

³⁷ RS **817.02**

³⁸ RS **812.21**

³⁹ RS **916.161**

⁴⁰ RS **813.12**

² Chi immette sul mercato un preparato secondo il capoverso 1 lettera a deve presentare, su richiesta, all'autorità cantonale i documenti concernenti la funzione della microplastica nel preparato e che dimostrano l'osservanza dei rispettivi requisiti per l'immissione sul mercato del preparato.

³ I divieti di cui al numero 2.2 non si applicano all'immissione sul mercato e all'impiego di plastiche oxo-degradabili immesse per la prima volta sul mercato prima del 1° ottobre 2022.

⁴ Le materie plastiche espanse e gli oggetti contenenti materie plastiche espanse che potevano essere utilizzati sulla base del numero 3.3 capoversi 1, 2 o 4 e per cui è disponibile un'alternativa a seguito di un cambiamento dello stato della tecnica possono essere fabbricati e importati a scopi professionali o commerciali ancora per sei mesi come pure essere ceduti a terzi per altri sei mesi.

⁵ Fino al 30 novembre 2026 è ammessa un'etichettatura secondo il numero 4 capoverso 1 del diritto di proprietà invece di un'etichettatura secondo il numero 3.4.

⁶ I divieti di cui al numero 5.2.2 capoverso 2 di fabbricazione e immissione sul mercato non si applicano:

- a. ai seguenti oggetti contenenti PVC rigido rigenerato se il loro tenore di piombo non è superiore all'1,5 per cento in massa, a condizione che il piombo sia dovuto a PVC rigenerato e se gli oggetti sono stati immessi per la prima volta sul mercato prima del 29 maggio 2033:
 1. profili e fogli rigidi per applicazioni esterne in costruzioni edili e opere di genio civile, fatta eccezione per ponti e terrazze,
 2. profili e fogli rigidi per ponti e terrazze, se il PVC rigenerato è impiegato in uno strato intermedio ed è interamente rivestito di uno strato di PVC o altro materiale con un tenore di piombo inferiore allo 0,1 per cento in massa,
 3. profili e fogli rigidi da utilizzare in zone coperte o cavità in costruzioni edili e opere di genio civile, a condizione che non siano accessibili durante l'uso normale, tranne che per scopi di manutenzione,
 4. profili e fogli rigidi per applicazioni interne in edifici, a condizione che la superficie complessiva del profilo o del foglio rigido rivolta verso le zone occupate di un edificio dopo l'installazione sia realizzata in PVC o altro materiale con un tenore di piombo inferiore allo 0,1 per cento in massa,
 5. tubi multistrato, a eccezione di tubi per acque potabili, se il PVC rigenerato è impiegato in uno strato intermedio ed è interamente rivestito di uno strato di PVC o altro materiale con un tenore di piombo inferiore allo 0,1 per cento in massa, a condizione che il PVC rigenerato dopo il 31 ottobre 2027 non provenga da profili e fogli rigidi di cui ai numeri 1–4 con un tenore di piombo pari o superiore allo 0,1 per cento in massa,
 6. raccordi, eccetto i raccordi dei tubi per acque potabili, a condizione che il PVC rigenerato dopo il 31 ottobre 2027 non provenga da profili e fogli rigidi secondo i numeri 1–4 con un tenore di piombo pari o superiore allo 0,1 per cento in massa;

- b. separatori in PVC-silicio nelle batterie al piombo, se sono stati immessi per la prima volta sul mercato prima del 29 maggio 2033;
- c. tutti gli altri oggetti e preparati che sono stati immessi per la prima volta sul mercato prima del 1° giugno 2026.

⁷ La disposizione transitoria secondo il capoverso 6 lettera a si applica a condizione che a partire dal 1° dicembre 2026 gli oggetti siano muniti della seguente etichettatura particolare: «contiene $\geq 0,1$ % di piombo». Se non può essere apposta sull'oggetto a causa della sua configurazione, la dicitura deve essere apposta sull'imballaggio.

⁸ Chi immette sul mercato un oggetto di cui al numero 6 lettera b deve presentare, su richiesta, all'autorità cantonale i documenti che comprovano la quantità e l'origine del PVC rigenerato contenuto nell'oggetto e dimostrano l'osservanza dei rispettivi requisiti per l'immissione sul mercato dell'oggetto, in particolare mediante certificati che si basano sulle specifiche tecniche della norma SN EN 15343:2008⁴¹.

⁴¹ La norma menzionata può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l'Associazione svizzera di normazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

Allegato 2.10
(art. 3)

Prodotti refrigeranti

N. 1 cpv. 1-3^{bis} e 4^{bis}

¹ Sono considerati prodotti refrigeranti le sostanze e i preparati che, negli apparecchi e negli impianti, trasportano il calore da una temperatura bassa a una temperatura più elevata.

² Sono considerati prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono i prodotti refrigeranti che contengono sostanze che impoveriscono lo strato di ozono secondo l'allegato 1.4 numero 1 capoverso 1.

³ Sono considerati prodotti refrigeranti stabili nell'aria i prodotti refrigeranti che contengono sostanze stabili nell'aria secondo l'allegato 1.5 numero 1 capoverso 1.

^{3bis} Sono considerati prodotti refrigeranti con fluorocarburi insaturi parzialmente alogenati (prodotti refrigeranti HFO) i prodotti refrigeranti che contengono fluorocarburi insaturi parzialmente alogenati e non contengono sostanze che impoveriscono lo strato di ozono né sostanze stabili nell'aria.

^{4bis} Un impianto è considerato «a circuito chiuso» se l'impianto o i suoi circuiti di refrigerazione sono completi e realizzati in fabbrica, si trovano in una struttura o alloggiamento adeguati e nessuna parte contenente gas è collegata in loco.

N. 2.1 cpv. 3-9

³ È vietata l'immissione sul mercato dei seguenti impianti stazionari che funzionano con un prodotto refrigerante stabile nell'aria:

- a. impianti di climatizzazione per il raffreddamento degli edifici:
 1. con una potenza di raffreddamento superiore a 200 kW,
 2. con una potenza di raffreddamento non superiore a 12 kW,
 3. i cui prodotti refrigeranti presentano un potenziale di effetto serra superiore a 750,
 4. che sono a circuito chiuso e i cui prodotti refrigeranti presentano un potenziale di effetto serra superiore a 150, oppure
 5. con evaporazione diretta, il cui prodotto refrigerante presenta un potenziale di effetto serra superiore a 150;
- b. impianti per la refrigerazione industriale e commerciale di derrate alimentari o merci deperibili mediante:
 1. freddo positivo:
 - i. con una potenza di raffreddamento superiore a 12 kW, oppure
 - ii. i cui prodotti refrigeranti presentano un potenziale di effetto serra superiore a 750,
 2. freddo negativo:

- i. con una potenza di raffreddamento superiore a 8 kW, o
 - ii. i cui prodotti refrigeranti presentano un potenziale di effetto serra superiore a 750,
3. surgelazione:
 - i. con una potenza di raffreddamento superiore a 8 kW, o
 - ii. il cui prodotto refrigerante presenta un potenziale di effetto serra superiore a 1500,
4. freddo positivo, freddo negativo o surgelazione se l'impianto è a circuito chiuso o è dotato di un circuito del vettore del freddo e il suo prodotto refrigerante presenta un potenziale di effetto serra superiore a 150;
- c. impianti per la refrigerazione di processi nell'industria e tutte le altre applicazioni di refrigerazione:
 1. con una potenza di raffreddamento superiore a 200 kW,
 2. con una potenza di raffreddamento non superiore a 12 kW,
 3. i cui prodotti refrigeranti presentano un potenziale di effetto serra superiore a 750,
 4. che sono a circuito chiuso e i cui prodotti refrigeranti presentano un potenziale di effetto serra superiore a 150, o
 5. con evaporazione diretta, il cui prodotto refrigerante presenta un potenziale di effetto serra superiore a 150;
- d. pompe di calore:
 1. con una potenza di raffreddamento superiore a 200 kW,
 2. con una potenza di raffreddamento non superiore a 12 kW,
 3. i cui prodotti refrigeranti presentano un potenziale di effetto serra superiore a 750, o
 4. che sono a circuito chiuso e i cui prodotti refrigeranti presentano un potenziale di effetto serra superiore a 150;
- e. impianti di refrigerazione per la produzione di ghiaccio artificiale e il suo utilizzo per:
 1. piste di pattinaggio permanenti, o
 2. piste di ghiaccio artificiali temporanee, il cui prodotto refrigerante presenta un potenziale di effetto serra superiore a 750.

⁴ È vietata l'immissione sul mercato di impianti per la produzione del freddo con evaporazione diretta, che funzionano con prodotti refrigeranti stabili nell'aria, se:

- a. utilizzano almeno tre unità di evaporazione o almeno tre circuiti di refrigerazione e presentano una potenza di raffreddamento superiore a 80 kW,
- b. utilizzano più di 40 unità di evaporazione, o
- c. sono a circuito chiuso e il cui prodotto refrigerante presenta un potenziale di effetto serra pari o superiore a 150.

⁵ È vietata l'immissione sul mercato di impianti dotati di un condensatore raffreddato ad aria e con una potenza di raffreddamento superiore a 50 kW se:

- a. per kW di potenza di raffreddamento contengono:
 1. più di 0,18 kg di un prodotto refrigerante stabile nell'aria con un potenziale di effetto serra superiore a 750, o
 2. più di 0,4 kg di un prodotto refrigerante stabile nell'aria con un potenziale di effetto serra pari o inferiore a 750;
- b. dispongono di un dispositivo per il recupero del calore di scarto o per il raffreddamento libero e per kW di potenza di raffreddamento contengono:
 1. più di 0,22 kg di un prodotto refrigerante stabile nell'aria con un potenziale di effetto serra superiore a 750, o
 2. più di 0,48 kg di un prodotto refrigerante stabile nell'aria con un potenziale di effetto serra pari o inferiore a 750;
- c. sono utilizzati contemporaneamente per il riscaldamento e il raffreddamento, sono dotati di almeno due scambiatori di calore ad aria e contengono per kW di potenza di raffreddamento più di 0,37 kg di un prodotto refrigerante stabile nell'aria con un potenziale di effetto serra superiore a 750.

⁶ È vietata l'immissione sul mercato di impianti di raffreddamento per il freddo positivo, il freddo negativo o combinabili freddo positivo-freddo negativo (combinazione a gas caldo) con una potenza di raffreddamento superiore a 10 kW, se contengono più di 2 kg di un prodotto refrigerante stabile nell'aria per kW di potenza di raffreddamento e non sono dotati di una tecnologia per ridurre il contenuto di prodotto refrigerante di almeno il 15 per cento.

⁷ È vietata l'esportazione di impianti stazionari che funzionano con prodotti refrigeranti stabili nell'aria con un potenziale di gas serra pari o superiore a 1000 e la cui immissione sul mercato in Svizzera non è più consentita.

⁸ È vietata l'immissione sul mercato dei seguenti apparecchi che funzionano con prodotti refrigeranti HFO:

- a. apparecchi frigoriferi e congelatori per uso domestico;
- b. apparecchi per il raffreddamento e il riscaldamento di locali.

⁹ È vietata l'immissione sul mercato dei seguenti impianti stazionari con una potenza di raffreddamento non superiore a 12 kW, che funzionano con prodotti refrigeranti HFO:

- a. impianti per il raffreddamento di derrate alimentari o merci deperibili, dotati di un circuito del vettore del freddo;
- b. impianti per la refrigerazione di processi nell'industria, dotati di un circuito del vettore del freddo;
- c. impianti di climatizzazione per il raffreddamento degli edifici che sono a circuito chiuso;
- d. pompe di calore che sono a circuito chiuso;
- e. impianti di climatizzazione a split per il raffreddamento degli edifici;
- f. pompe di calore a split.

N. 2.2

¹ Il divieto di cui al numero 2.1 capoverso 1 lettera b non si applica se:

- a. secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo;
- b. il prodotto refrigerante presenta un potenziale di riduzione dell'ozono di al massimo 0,0005; e
- c. sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante.

² I divieti di cui al numero 2.1 capoversi 1 lettera b e 2 lettere a–c non si applicano agli apparecchi che vengono immessi sul mercato a scopo privato o che sono importati ed esportati a scopo privato.

³ I divieti di cui al numero 2.1 capoverso 2 non si applicano agli apparecchi e agli impianti, se:

- a. secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo;
- b. secondo lo stato della tecnica è stato selezionato il prodotto refrigerante stabile nell'aria con il minor impatto sul clima; e
- c. sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante.

⁴ Il divieto di cui al numero 2.1 capoverso 3 non si applica se:

- a. secondo lo stato della tecnica, senza impiegare un prodotto refrigerante stabile nell'aria non è possibile rispettare le seguenti norme⁴²:
 1. SN EN 378-1:2017+A1:2021, SN EN 378-2:2017 ed SN EN 378-3:2017+A1:2021,
 2. SN EN IEC 60335-2-89:2022/A11:2022 e SN EN IEC 60335-2-89:2022/AC:2023,
 3. IEC 60335-2-40:2022-05 ED 7.0;
- b. secondo lo stato della tecnica è stato selezionato il prodotto refrigerante stabile nell'aria con il minor impatto sul clima; e
- c. sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante.

⁵ Gli impianti a cascata possono essere immessi sul mercato per le refrigerazioni, le applicazioni di refrigerazione e le distribuzioni di calore di cui al numero 2.1 capoverso 3 che presentano una temperatura di evaporazione inferiore a –50 °C, se:

- a. secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo;
- b. secondo lo stato della tecnica è stato selezionato il prodotto refrigerante stabile nell'aria con il minor impatto sul clima e che presenta un potenziale di effetto serra di al massimo 750 nella fase di alta pressione e di 150 nella fase di bassa pressione; e

⁴² Queste norme possono essere consultate gratuitamente od ottenute a pagamento presso l'Associazione svizzera di normazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch.

- c. sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante.

⁶ Il divieto di cui al numero 2.1 capoverso 3 lettera a numero 2 non si applica agli impianti con un'unità esterna e una interna (impianti di climatizzazione monosplit) e una capacità inferiore a 3 kg per circuito del prodotto refrigerante, il cui prodotto refrigerante presenta un potenziale di gas serra inferiore a 150.

⁷ I divieti di cui al numero 2.1 capoverso 3 lettera b numeri 2 ii e 3 ii non si applicano, se:

- a. il freddo negativo o la surgelazione non può essere combinato con un freddo positivo;
- b. secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo;
- c. secondo lo stato della tecnica è stato selezionato il prodotto refrigerante stabile nell'aria con il minor impatto sul clima; e
- d. sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante.

⁸ I divieti di cui al numero 2.1 capoverso 3 lettera c numeri 2–5 non si applicano agli impianti e alle applicazioni di refrigerazione che presentano una temperatura di evaporazione pari o inferiore a -90 °C , se:

- a. secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo;
- b. secondo lo stato della tecnica è stato selezionato il prodotto refrigerante stabile nell'aria con il minor impatto sul clima; e
- c. sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante.

⁹ Il divieto di cui al numero 2.1 capoverso 3 lettera d numero 2 non si applica agli impianti con un'unità esterna e una interna (impianti di climatizzazione monosplit) e una capacità inferiore a 3 kg per circuito del prodotto refrigerante, il cui prodotto refrigerante presenta un potenziale di gas serra inferiore a 150.

¹⁰ Gli impianti esistenti immessi legalmente sul mercato possono essere ampliati con componenti aggiuntivi, se questi soddisfano i requisiti di legge relativi al tipo e alla capacità del prodotto refrigerante come pure ai circuiti secondari che si applicano all'immissione sul mercato di un impianto intero simile.

¹¹ I divieti di cui al numero 2.1 capoversi 8 e 9 non si applicano, se:

- a. secondo lo stato della tecnica, senza impiegare un prodotto refrigerante HFO non è possibile rispettare le seguenti norme:
 1. SN EN 378-1:2017+A1:2021, SN EN 378-2:2017 ed SN EN 378-3:2017+A1:2021,
 2. SN EN IEC 60335-2-89:2022/A11:2022 e SN EN IEC 60335-2-89:2022/AC:2023,
 3. IEC 60335-2-40:2022-05 ED 7.0;
- b. secondo lo stato della tecnica è stato selezionato il prodotto refrigerante stabile nell'aria con il minor impatto sul clima; e

- c. sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante.

¹² D'intesa con la SECO, l'UFAM può adeguare di conseguenza i capoversi 4 lettera a e 11 lettera a in caso di modifica delle norme ivi indicate.

N. 2.3

Abrogato

N. 2.4 cpv. 2, frase introduttiva e lett. b e d nonché cpv. 3

² Il fabbricante può immettere sul mercato apparecchi e impianti che contengono o conterranno prodotti refrigeranti elencati in uno degli allegati I–III del regolamento (UE) 2024/573⁴³ soltanto se la loro etichetta contiene i seguenti dati:

- b. le designazioni chimiche abbreviate dei prodotti refrigeranti che sono o saranno contenuti negli apparecchi e negli impianti, utilizzando la nomenclatura industriale riconosciuta per il campo di applicazione in questione;
- d. nel caso di apparecchi e impianti a circuito chiuso con prodotti refrigeranti, l'aggiunta: «chiuso ermeticamente».

³ I fabbricanti devono etichettare con l'avvertenza «materiale espanso mediante gas fluorurati a effetto serra» gli apparecchi e gli impianti che prima dell'immissione sul mercato sono stati isolati con materiale espanso mediante sostanze che sono elencate negli allegati I–III del regolamento (UE) 2024/573.

2.6 Obblighi per l'esportazione di impianti che funzionano con prodotti refrigeranti

Chi esporta impianti che funzionano con prodotti refrigeranti deve garantire che l'esportazione non violi le restrizioni all'importazione che lo Stato importatore ha comunicato nell'ambito del Protocollo di Montreal⁴⁴.

N. 3.1

Chi manipola prodotti refrigeranti, apparecchi o impianti che contengono prodotti refrigeranti è tenuto a provvedere affinché tali prodotti non costituiscano un pericolo per l'ambiente, e in particolare:

- a. a evitare per quanto possibile che questi prodotti refrigeranti producano emissioni; e
- b. ad assicurarsi che i loro rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni.

⁴³ V. la nota a piè di pagina relativa all'allegato 1.5 numero 4.2 capoverso 2.

⁴⁴ Le restrizioni all'importazione comunicate possono essere consultate in Internet all'indirizzo www.bafu.admin.ch > Temi > Prodotti chimici > Informazioni per gli specialisti > Disposizioni e procedure > Prodotti refrigeranti.

*N. 3.3.1 e 3.3.2***3.3.1 Divieti**

¹ È vietata la ricarica di impianti con prodotti refrigeranti stabili nell'aria che presentano un potenziale di effetto serra pari o superiore a 2500.

² È vietata la ricarica di impianti con prodotti refrigeranti stabili nell'aria che presentano un potenziale di effetto serra pari o superiore a 750.

- a. impianti per la refrigerazione industriale e commerciale di derrate alimentari o merci deperibili;
- b. impianti per la refrigerazione di processi nell'industria e tutte le altre applicazioni di refrigerazione;
- c. impianti di refrigerazione per la produzione di ghiaccio artificiale e il suo utilizzo.

3.3.2 Deroche

¹ I divieti secondo il numero 3.3.1 non si applicano alla ricarica con prodotti refrigeranti non rigenerati stabili nell'aria dei seguenti impianti, se i prodotti refrigeranti rigenerati per questi impianti non sono reperibili sul mercato:

- a. impianti con una temperatura di utilizzo inferiore a -50 °C;
- b. impianti che sono stati immessi sul mercato sulla base di una deroga secondo il numero 2.2 capoverso 8 nella versione del 15 dicembre 2020⁴⁵.

² Il divieto di cui al numero 3.3.1 capoverso 2 non si applica alla ricarica di:

- a. prodotti refrigeranti rigenerati stabili nell'aria;
- b. prodotti refrigeranti non rigenerati stabili nell'aria in impianti che:
 1. sono dotati di un circuito del vettore del freddo; oppure
 2. servono alla sicurezza di una centrale nucleare.

N. 3.5 cpv. 3 lett. e

³ Il tecnico specializzato che esegue i lavori deve annotare nel registro di manutenzione, dopo ogni intervento od ogni manutenzione dell'apparecchio o dell'impianto, le seguenti indicazioni:

- e. la quantità e il tipo di prodotto refrigerante caricato nell'impianto e l'indicazione se si tratta di un prodotto refrigerante nuovo o rigenerato;

N. 6 lett. a

Dopo aver consultato i settori interessati, l'UFAM emana raccomandazioni:

- a. sullo stato della tecnica secondo il numero 2.2 capoversi 1, 3-5, 7-8 e 10;

⁴⁵ RU 2020 5125

N. 7

¹ Se per l'allestimento di un impianto stazionario contenente oltre 3 kg di prodotto refrigerante stabile nell'aria è stata concessa un'autorizzazione prima del 1° dicembre 2013 secondo il numero 3.3 della versione del 18 maggio 2005⁴⁶, l'impianto può essere allestito solo entro il 31 dicembre 2016.

² I seguenti divieti non si applicano fino al 31 dicembre 2028:

- a. il divieto di cui al numero 2.1 capoverso 3 lettera a numero 2 per gli impianti a split con evaporazione diretta e liquefazione diretta, il cui prodotto refrigerante presenta un potenziale di effetto serra di al massimo 750;
- b. il divieto di cui al numero 2.1 capoverso 3 lettera d numero 2 per gli impianti a split con evaporazione diretta e liquefazione diretta, il cui prodotto refrigerante presenta un potenziale di effetto serra di al massimo 2100;
- c. il divieto di cui al numero 2.1 capoverso 3 lettera d numero 3 per gli impianti a split con una potenza di raffreddamento superiore a 12 kW, il cui prodotto refrigerante presenta un potenziale di effetto serra di al massimo 2100.

³ I seguenti divieti non si applicano fino al 31 dicembre 2029:

- a. il divieto di cui al numero 2.1 capoverso 3 lettera a numero 4 per gli impianti a circuito chiuso con evaporazione diretta e liquefazione diretta nonché una potenza di raffreddamento superiore a 50 kW, il cui prodotto refrigerante presenta un potenziale di effetto serra di al massimo 750;
- b. il divieto di cui al numero 2.1 capoverso 3 lettera d numero 4 per gli impianti a circuito chiuso con una potenza di raffreddamento superiore a 50 kW, il cui prodotto refrigerante presenta un potenziale di effetto serra di al massimo 2100;
- c. il divieto di cui al numero 3.3.1 capoverso 1 per la ricarica con prodotti refrigeranti rigenerati stabili nell'aria.

⁴ Il divieto di cui al numero 3.3.1 capoverso 2 non si applica fino al 31 dicembre 2031 alla ricarica con prodotti refrigeranti non rigenerati stabili nell'aria.

⁵ Il divieto di cui al numero 2.1 capoverso 3 lettera a numero 5 non si applica fino al 31 dicembre 2032 agli impianti VRF (*Variant Refrigerant Flow*) con evaporazione diretta e liquefazione diretta nonché una potenza di raffreddamento superiore a 12 kW, il cui prodotto refrigerante presenta un potenziale di effetto serra di al massimo 750.

⁶ Gli impianti e gli apparecchi che potevano essere utilizzati sulla base del numero 2.2 capoversi 1, 3-5, 7-8 e 10 e per cui è disponibile un'alternativa a seguito di un cambiamento dello stato della tecnica possono essere fabbricati e importati a scopi professionali o commerciali ancora per sei mesi come pure essere ceduti a terzi per altri sei mesi.

Allegato 2.11
(art. 3)

Prodotti estinguenti

N. 2.2

I divieti di cui al numero 2.1 non si applicano:

- a. alla reimportazione di prodotti estinguenti se esiste la prova che erano stati esportati a scopo di riciclaggio;
- b. all'immissione sul mercato di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono, quando la sicurezza delle persone negli aeroplani, nei veicoli speciali dell'esercito o negli impianti nucleari, tenendo conto dello stato della tecnica in materia di prevenzione degli incendi, non è sufficientemente garantita senza l'impiego di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono;
- c. all'importazione di estintori a mano che contengono prodotti estinguenti stabili nell'aria, destinati all'uso personale nella propria autovettura;
- d. all'immissione sul mercato di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono, quando la sicurezza delle persone negli aeroplani, nei veicoli speciali dell'esercito o negli impianti nucleari, tenendo conto dello stato della tecnica in materia di prevenzione degli incendi, non è sufficientemente garantita senza l'impiego di prodotti estinguenti stabili nell'aria; in altri casi analoghi l'UFAM può concedere deroghe temporanee ai detentori di singoli oggetti.

N. 8 capoverso 1, frase introduttiva e lett. b

¹ Il fabbricante può immettere sul mercato estintori e impianti che contengono o conterranno prodotti estinguenti elencati in uno degli allegati I–III del regolamento (UE) 2024/573⁴⁷ soltanto se la loro etichetta contiene le seguenti indicazioni:

- b. le designazioni chimiche abbreviate dei prodotti estinguenti che sono o saranno contenuti negli estintori e negli impianti antincendio, utilizzando la nomenclatura industriale riconosciuta per il campo di applicazione in questione;

N. 9

Abrogato

⁴⁷ V. la nota a piè di pagina relativa all'allegato 1.5 numero 4.2 capoverso 2.

Allegato 2.12
(art. 3)

Confezioni aerosol

N. 2 cpv. 1

¹ Sono vietate la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'importazione a scopi privati di confezioni aerosol se contengono:

- a. sostanze che impoveriscono lo strato di ozono ai sensi dell'allegato 1.4 numero 1 capoverso 1;
- b. sostanze stabili nell'aria ai sensi dell'allegato 1.5 numero 1 capoverso 1; o
- c. fluorocarburi insaturi parzialmente alogenati (HFO), e non sono impiegate sostanze che impoveriscono lo strato di ozono né sostanze stabili nell'aria.

N. 3 cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 2 e 4

¹ I divieti di cui al numero 2 capoverso 1 lettere b e c non si applicano ai farmaci e ai dispositivi medici se:

² I divieti di cui al numero 2 capoverso 1 lettera c non si applicano se, secondo lo stato della tecnica, i requisiti di sicurezza non possono essere soddisfatti senza l'impiego di confezioni aerosol che contengono HFO e non prevedono l'impiego di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono né sostanze stabili nell'aria.

⁴ Dopo aver consultato il settore interessato, l'UFAM emana raccomandazioni sullo stato della tecnica secondo i capoversi 1 e 2.

N. 4

¹ Il fabbricante può immettere sul mercato confezioni aerosol che contengono o contengono sostanze elencate in uno degli allegati I–III del regolamento (UE) 2024/573⁴⁸, fatto salvo il numero 2 capoverso 1 lettere b e c in combinato disposto con il numero 3 capoversi 1 e 2, soltanto se la loro etichetta contiene le seguenti indicazioni:

- a. la dicitura «contiene gas fluorurati a effetto serra»;
- b. le designazioni chimiche abbreviate delle sostanze che sono o saranno contenute nelle confezioni aerosol, utilizzando la nomenclatura industriale riconosciuta per il campo di applicazione in questione;
- c. le quantità di sostanze in chilogrammi e in tonnellate di CO₂ equivalenti nonché il potenziale di effetto serra delle sostanze.

² Sull'etichetta delle confezioni aerosol di cui al numero 2 capoverso 3 deve figurare la dicitura seguente: «a uso esclusivamente commerciale».

⁴⁸ V. la nota a piè di pagina relativa all'allegato 1.5 numero 4.2 capoverso 1.

7 Disposizioni transitorie

¹ I divieti di cui al numero 2 capoverso 1 lettera c non si applicano, fino al 31 dicembre 2029, alle confezioni aerosol che non contengono prodotti per la cura del corpo.

² I farmaci e i dispositivi medici che potevano essere utilizzati sulla base del numero 3 capoverso 1 e per cui è disponibile un'alternativa a seguito di un cambiamento dello stato della tecnica possono essere fabbricati e importati a scopi professionali o commerciali ancora per sei mesi come pure essere ceduti a terzi per altri sei mesi.

Allegato 2.17
(art. 3)

Oggetti a base di materiali legnosi e altri oggetti contenenti resina

1 Divieti

¹ Gli oggetti a base di materiali legnosi non possono essere immessi sul mercato da un fabbricante se il contenuto in massa delle seguenti sostanze nel materiale legnoso è superiore ai valori limite elencati:

Sostanza	Valore limite in milligrammi per chilogrammo di sostanza secca (mg/kg SS)
Arsenico (As)	25
Piombo (Pb)	90
Cadmio (Cd)	50
Mercurio (Hg)	25
Benzo[a]pirene (n. CAS 50-32-8)	0,5
Pentaclorofenolo (PCP n. CAS 87-86-5)	5

² I seguenti oggetti non possono essere immessi sul mercato se l'emissione di formaldeide (n. CAS 50-00-0) derivante dagli oggetti misurata in una camera di saggio nelle condizioni di prova descritte al numero 1 dell'appendice 14 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006⁴⁹ produce concentrazioni che superano i valori limite specificati:

Oggetto	Valore limite per la formaldeide in milligrammi per metro cubo (mg/m ³)
Oggetti, in particolare mobili, a base di materiali legnosi	0,062
Altri oggetti, esclusi i veicoli stradali	0,080

³ I veicoli stradali non possono essere immessi sul mercato se contengono oggetti la cui emissione di formaldeide misurata nelle condizioni di prova descritte al numero 2 dell'appendice 14 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 produce una concentrazione all'interno di questi veicoli che supera il valore di 0,062 mg/m³.

⁴⁹ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, versione della GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/1464, versione della GU L 180 del 17.7.2023, pag. 12.

2 Deroghe

¹ Il divieto di cui al numero 1 capoverso 2 non si applica all'immissione sul mercato di:

- a. oggetti che sono biocidi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 18 maggio 2005⁵⁰ sui biocidi (OBioc);
- b. dispositivi medici secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera b della legge del 15 dicembre 2000⁵¹ sugli agenti terapeutici (LATER);
- c. materiali e oggetti secondo l'articolo 48 dell'ordinanza del 16 dicembre 2016⁵² sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr);
- d. dispositivi di protezione individuale in conformità all'articolo 3 numero 1 del regolamento (UE) 2016/425⁵³;
- e. prodotti tessili e in cuoio per i quali sono state stabilite restrizioni al contenuto di formaldeide sulla base dell'articolo 64 capoverso 2 ODerr;
- f. oggetti usati.

² Il divieto di cui al numero 1 capoverso 2 non si applica all'immissione sul mercato di:

- a. formaldeide e prodotti che rilasciano formaldeide esclusivamente se sono naturalmente contenuti nei materiali con i quali sono stati fabbricati gli oggetti;
- b. oggetti di cui è previsto l'utilizzo esclusivamente all'aperto;
- c. oggetti destinati esclusivamente all'impiego al di fuori dell'involucro o della barriera vapore di un edificio e che non rilasciano formaldeide nell'aria all'interno dei locali;
- d. oggetti destinati esclusivamente all'uso industriale o commerciale e, se utilizzati come previsto, la formaldeide rilasciata da essi non comporta l'esposizione del grande pubblico.

³ Il divieto di cui al numero 1 capoverso 3 non si applica all'immissione sul mercato di:

- a. veicoli stradali destinati esclusivamente all'uso industriale o commerciale se la concentrazione di formaldeide all'interno dei veicoli utilizzati come previsto non comporta l'esposizione del grande pubblico;
- b. veicoli usati.

⁵⁰ RS **813.12**

⁵¹ RS **812.21**

⁵² RS **817.02**

⁵³ Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, versione della GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51.

3 Disposizioni transitorie

I divieti di cui al numero 1 capoversi 2 e 3 non si applicano all'immissione sul mercato di:

- a. oggetti immessi per la prima volta sul mercato in Svizzera o in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS prima del 1° giugno 2027;
- b. veicoli stradali immessi per la prima volta sul mercato in Svizzera o in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS prima del 6 agosto 2027.

Allegato 2.19
(art. 3)

Gas isolanti in impianti e apparecchi elettrici

1 Definizioni

¹ Sono considerati gas isolanti le sostanze e i preparati impiegati negli impianti e negli apparecchi elettrici per schermare campi elettrici.

² Sono considerati gas isolanti stabili nell'aria i gas isolanti che contengono sostanze stabili nell'aria ai sensi dell'allegato 1.5 numero 1 capoverso 1.

³ Sono considerati gas isolanti idrofluorocarbonici insaturi parzialmente alogenati (gas isolanti HFO) i gas isolanti che contengono idrofluorocarburi insaturi parzialmente alogenati (HFO) e non contengono sostanze che impoveriscono lo strato di ozono ai sensi dell'allegato 1.4 numero 1 capoverso 1 né sostanze stabili nell'aria ai sensi dell'allegato 1.5 numero 1 capoverso 1.

⁴ Sono considerati gas isolanti al fluorochetone i gas isolanti che contengono chetoni fluorurati e non contengono sostanze che impoveriscono lo strato di ozono ai sensi dell'allegato 1.4 numero 1 capoverso 1 né sostanze stabili nell'aria ai sensi dell'allegato 1.5 numero 1 capoverso 1.

⁵ Sono considerati impianti e apparecchi di commutazione gli impianti e gli apparecchi elettrici destinati a essere utilizzati in combinazione con la generazione, trasmissione, distribuzione e conversione di energia elettrica. Un impianto di commutazione consiste di tutti i componenti che servono al suo utilizzo.

⁶ La distribuzione primaria e secondaria si riferisce al trasporto di energia elettrica dall'interfaccia alla rete di trasmissione fino all'interfaccia con tensioni inferiori a 1 kV.

⁷ L'ampliamento di impianti e apparecchi elettrici esistenti con compartimenti a gas aggiuntivi equivale alla loro prima immissione sul mercato.

2. Immissione sul mercato e messa in servizio

2.1 Divieti

¹ È vietata la prima immissione sul mercato di impianti e apparecchi di commutazione che funzionano con gas isolanti stabili nell'aria, gas isolanti HFO o gas isolanti al fluorochetone se presentano una delle seguenti caratteristiche:

- a. una tensione di massimo 24 kV per la distribuzione primaria e secondaria;
- b. una tensione superiore a 24 kV e di massimo 52 kV per la distribuzione primaria e secondaria;
- c. una tensione superiore a 52 kV e di massimo 145 kV nonché una corrente di corto circuito di massimo 50 kA, se i gas isolanti presentano un potenziale di effetto serra pari o superiore a 1;

- d. una tensione superiore a 145 kV oppure una corrente di corto circuito superiore a 50 kA, se i gas isolanti presentano un potenziale di effetto serra pari o superiore a 1.

² È vietata la prima immissione sul mercato di altri impianti e apparecchi elettrici che funzionano con gas isolanti stabili nell'aria.

³ È vietata la messa in servizio di impianti e apparecchi la cui immissione sul mercato è vietata ai sensi dei capoversi 1 o 2.

2.2 Deroghe

¹ I divieti di cui al numero 2.1 capoversi 1 e 2 non si applicano agli apparecchi elettrici necessari per la riparazione o la manutenzione di impianti elettrici esistenti, se la riparazione o la manutenzione non comporta un ampliamento dell'impianto elettrico o della quantità di CO₂ equivalenti contenuta nell'impianto elettrico.

² Il divieto di cui al numero 2.1 capoverso 1 non si applica se:

- a. secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo;
- b. la quantità e il potenziale di effetto serra dei gas isolanti stabili nell'aria, dei gas isolanti HFO o dei gas isolanti al fluorochetone impiegati non superano i livelli minimi necessari secondo lo stato della tecnica per raggiungere lo scopo perseguito; e
- c. sono state adottate le misure edilizie e di sorveglianza disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del gas isolante.

³ Il divieto di cui al numero 2.1 capoverso 1 non si applica se l'adozione di un metodo di costruzione secondo lo stato della tecnica consente di evitare emissioni significative di gas serra.

⁴ Il divieto di cui al numero 2.1 capoverso 2 non si applica agli acceleratori di particelle i cui compartimenti di gas sono permanentemente monitorati o sigillati ermeticamente né ai mini-relè se:

- a. secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo;
- b. la quantità e il potenziale di effetto serra dei gas isolanti stabili nell'aria impiegati non superano i livelli minimi necessari secondo lo stato della tecnica per raggiungere lo scopo perseguito; e
- c. sono state adottate le misure edilizie e di sorveglianza disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del gas isolante.

2.3 Etichettatura particolare

¹ Il fabbricante può immettere sul mercato impianti e apparecchi di commutazione che contengono o conterranno gas isolanti elencati in uno degli allegati I–III del regolamento (UE) 2024/573⁵⁴ soltanto se la loro etichetta contiene le seguenti indicazioni:

- a. la dicitura: «contiene gas fluorurati a effetto serra»;

⁵⁴ V. la nota a piè di pagina relativa all'allegato 5.1 numero 4.2 capoverso 2.

- b. le designazioni chimiche abbreviate dei gas isolanti che sono o saranno contenuti negli impianti e negli apparecchi di commutazione, utilizzando la nomenclatura industriale riconosciuta per il campo di applicazione in questione;
- c. la quantità di gas isolanti in chilogrammi e in tonnellate di CO₂ equivalenti nonché il potenziale di effetto serra dei gas isolanti;
- d. per gli impianti e gli apparecchi di commutazione chiusi ermeticamente, l'aggiunta: «chiuso ermeticamente»;
- e. con un tasso di perdita annuale inferiore allo 0,1 per cento, l'aggiunta: «tasso di perdita annuale < 0,1 %».

² Il fabbricante di altri impianti o apparecchi elettrici che contengono più di 1 kg di esafluoruro di zolfo come gas isolante deve segnalare sugli impianti elettrici e sugli apparecchi elettrici la presenza di questa sostanza e indicarne la quantità in essi contenuta.

3 Impiego

3.1 Obbligo di diligenza

Chi manipola impianti o apparecchi elettrici che contengono gas isolanti stabili nell'aria, gas isolanti HFO o gas isolanti al fluorochetone, o manipola tali gas isolanti è tenuto a provvedere affinché i gas isolanti non costituiscano un pericolo per l'ambiente, e in particolare a:

- a. evitare per quanto possibile che questi gas isolanti producano emissioni; e
- b. assicurarsi che i loro rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni.

3.2 Ricarica

3.2.1 Divieto

È vietata la ricarica di esafluoruro di zolfo in impianti e apparecchi di commutazione.

3.2.2 Deroghe

Il divieto di cui al numero 3.2.1 non si applica alla ricarica di:

- a. esafluoruro di zolfo rigenerato;
- b. esafluoruro di zolfo non rigenerato, se l'esafluoruro di zolfo rigenerato non può essere impiegato per motivi tecnici o non è disponibile sul mercato.

3.3 Controllo della tenuta stagna e rilevazione delle perdite

3.3.1 Principio

¹ I detentori di impianti e apparecchi di commutazione che contengono più di 5 tonnellate di CO₂ equivalenti di gas isolanti stabili nell'aria o più di 1 kg di gas isolanti HFO o di gas isolanti al fluorochetone devono farne controllare periodicamente la tenuta stagna.

² I detentori di impianti e apparecchi di commutazione che contengono più di 500 tonnellate di CO₂ equivalenti di gas isolanti stabili nell'aria o più di 100 kg di gas isolanti HFO o di gas isolanti al fluorochetone devono provvedere affinché:

- a. gli impianti e gli apparecchi di commutazione siano dotati di un sistema di rilevazione delle perdite con funzione di avviso;
- b. il sistema di rilevazione delle perdite sia controllato almeno ogni sei anni.

³ Qualora rilevi una perdita, il detentore deve immediatamente far riparare l'impianto e l'apparecchio di commutazione.

3.3.2 Deroghe

¹ Il numero 3.3.1 capoverso 1 non si applica agli impianti e agli apparecchi di commutazione che:

- a. presentano un tasso di perdita annuale comprovato dal fabbricante inferiore allo 0,1 per cento e dispongono della relativa etichettatura;
- b. sono dotati di un sistema di rilevazione delle perdite con funzione di avviso;
o
- c. contengono meno di 6 kg di gas isolanti stabili nell'aria.

3.4 Registro di manutenzione

¹ I detentori di impianti e apparecchi di commutazione che contengono più di 5 tonnellate di CO₂ equivalenti di gas isolanti stabili nell'aria o più di 1 kg di gas isolanti HFO o di gas isolanti al fluorochetone devono provvedere affinché venga costituito un registro di manutenzione.

² Nel registro di manutenzione deve figurare il nome del detentore dell'impianto e dell'apparecchio di commutazione.

³ Il tecnico specializzato che esegue i lavori deve annotare nel registro di manutenzione, dopo ogni intervento od ogni manutenzione dell'impianto di commutazione, le seguenti indicazioni:

- a. la data dell'intervento o della manutenzione;
- b. una breve descrizione dei lavori eseguiti;
- c. il risultato del controllo della tenuta stagna secondo il numero 3.3;
- d. la quantità e il tipo del gas isolante prelevato;
- e. la quantità e il tipo di gas isolante caricato nell'impianto e l'indicazione se si tratta di un gas isolante nuovo o rigenerato;
- f. la ditta, il proprio nome e la propria firma.

4 Smaltimento

Chi accetta impianti e apparecchi di commutazione che contengono gas isolanti stabili nell'aria, gas isolanti HFO o gas isolanti al fluorochetone per lo smaltimento deve rimuovere i gas isolanti contenuti e smaltirli separatamente e correttamente.

5 Raccomandazioni

Dopo aver consultato i settori interessati, l'UFAM emana raccomandazioni:

- a. sullo stato della tecnica secondo il numero 2.2 capoversi 2, 3 e 5;
- b. sul controllo della tenuta stagna secondo il numero 3.3.1 capoverso 1.

6 Disposizioni transitorie

¹ Il divieto della prima immissione sul mercato secondo il numero 2.1 capoverso 1 non si applica agli impianti e agli apparecchi di commutazione:

- a. se esiste la prova che sono stati ordinati prima del 1° gennaio 2026;
- b. secondo il numero 2.1 capoverso 1 lettera b fino al 31 dicembre 2029;
- c. secondo il numero 2.1 capoverso 1 lettera c fino al 31 dicembre 2027;
- d. secondo il numero 2.1 capoverso 1 lettera d fino al 31 dicembre 2031.

² Gli impianti e gli apparecchi che potevano essere utilizzati sulla base del numero 2.2 capoversi 2, 3 e 5 e per cui è disponibile un'alternativa a seguito di un cambiamento dello stato della tecnica possono essere immessi sul mercato per la prima volta ancora per due anni.

³ Il divieto di ricarica secondo il numero 3.2.1 non si applica fino al 31 dicembre 2034.